

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1473)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI, ARFÈ, LA ROSA, BLOISE, LIMONI, ZUGNO,
MONETI, STIRATI, ACCILI e RUSSO Arcangelo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1974

Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia
di tutela di cose d'interesse artistico e storico dalla legge
21 dicembre 1961, n. 1552

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, apportando alcune modifiche agli articoli 14, 15 e 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, stabilisce che l'obbligo per il Ministro della pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore negli interventi di restauro a carico dello Stato è limitato al caso in cui l'ammontare di detti lavori sia superiore a lire 20 milioni. Per le cose d'interesse paleografico e bibliografico il limite è di 3 milioni. Il successivo articolo 3, introducendo la possibilità da parte dello Stato di concedere al proprietario di una cosa d'interesse storico-artistico contributi sino al massimo della metà della spesa da questi sostenuta per il restauro della cosa stessa, stabilisce (comma secondo) per il Ministro l'obbligo di sentire il Consiglio superiore nei casi in cui detto contributo superi i dieci milioni.

A dodici anni di distanza dall'emanazione della legge del 1961 si sente la necessità di adeguare i suddetti limiti di somma, perchè

l'aumentato costo sia della mano d'opera che dei materiali ha portato come inevitabile conseguenza un aumento generale di tutte le opere di restauro. In definitiva ne risulta che oggi il Ministro, con la cifra di 20 milioni di cui può disporre per finanziare un determinato intervento restaurativo, può far eseguire una quantità di lavoro molto inferiore a quella che poteva realizzarsi all'entrata in vigore della legge; da ciò consegue che la somma di 20 milioni non consente quasi mai di esaurire in un unico lotto il restauro completo di un monumento, causando da un lato un frazionamento disorganico degli interventi, che certamente non giova al buon andamento dei lavori e all'interesse della conservazione del patrimonio culturale della Nazione, e dall'altro un grave disperdimento sia di forze che di tempo da parte del personale tecnico-scientifico dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, costretto a seguire contemporaneamente tanti piccoli lavori, ciascuno dei quali comporta l'espletamento

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di numerosi atti amministrativi (fissi e indipendenti dall'importo dei lavori) anzichè concentrarsi su pochi restauri di entità maggiore, ma tali da poter quasi sempre esaurire in un unico lotto di lavoro il completo restauro di una certa opera d'arte.

Non è d'altra parte pensabile il continuo ricorso al parere del Consiglio superiore, in quanto ciò finirebbe solo per tradursi in un inutile disperdimento di tempo e di energie da parte dell'alto consesso, che si vedrebbe sottoporre all'esame problemi che sino a pochi anni addietro ne erano esclusi, e ciò non per una diversa impostazione tecnico-scientifica del problema stesso, ma solo per un fatto ad esso completamente estraneo, quale l'aumento dei costi di produzione.

Come ultima considerazione si deve far presente che, sino al 31 dicembre 1972, le ditte esecutrici dei lavori erano tenute al versamento dell'IGE, mentre con l'entrata in vigore dell'IVA la somma per il versamento della nuova imposta deve essere inclusa nelle perizie di spesa previste per le opere di restauro: cosa questa che comporta un'ulteriore diminuzione del 12 per cento della

somma di lire 20 milioni a disposizione, e che si traduce, in definitiva, in un ulteriore minor lavoro eseguibile nel restauro dell'opera d'arte stessa.

Appare chiaramente evidente, pertanto, la necessità di provvedere ad un adeguamento dei limiti di somma oltre i quali decorre l'obbligo da parte del Ministro di sentire il Consiglio superiore.

Si ritiene che tali limiti debbano essere aumentati almeno di tre volte rispetto a quelli attuali e ciò anche in relazione ad analoga disposizione legislativa. Infatti, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, (*Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1972, n. 212), i limiti di somma previsti nel regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, vengono aumentati di 240 volte, pari a quattro volte i limiti in vigore prima dell'emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 422.

Per le ragioni sopraesposte i proponenti confidano vivamente che il presente disegno di legge venga approvato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a sentire il parere del Consiglio superiore, sono elevati di tre volte.